

DELIBERA DI C.C. N° 59 DEL 12/06/2008



# CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

## **SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE – GESTIONE TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Servizio Attività' Produttive e Valorizzazione Imprese e Prodotti Locali

### **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

#### **Art. 1. Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le nuove aperture, riassegnazioni e il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le procedure per l'esercizio dell'attività.
2. La limitazione al rilascio delle autorizzazioni, se ritenuta necessaria all'interesse pubblico per il corretto sviluppo economico della città e in attesa di un quadro normativo che definisca con chiarezza la materia, non è riferita a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello comunale.

#### **Art 2 Zonizzazione**

1. Al fine della regolamentazione di cui al precedente articolo, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, meglio identificate sulla cartografia allegata e parte integrante del presente regolamento:

##### **zona 1**

centro storico

##### **zona 2**

centro urbano

##### **zona 3**

centro commerciale

##### **zona 4**

Mussetta

##### **zona 5**

## Frazioni ed aree extraurbane

2. La linea di perimetro che individua e divide le singole zone non appartiene ad alcuna zona e viene indicata convenzionalmente con un segno continuo o tratteggiato tracciato sulla sede stradale (la linea di mezzzeria costituisce il confine di zona) o su elemento emergente territoriale (linea ferroviaria, canale, fiume ecc) oppure su linea di confine mappale. Di conseguenza, a seconda che l'edificio sede dell'attività, si trovi da una parte o dall'altra del confine di zona, apparterrà ad una zona o ad un'altra.

### **Art. 3 Procedure per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. La Giunta comunale approva un bando di gara per l'aggiudicazione delle autorizzazioni, in caso di:
  - nuove aperture;
  - riassegnazione conseguente a revoca/decadenza di autorizzazioni
  - riassegnazione conseguente a cessazione definitiva dell'attività da parte del titolare.
2. Le autorizzazioni sono assegnate con provvedimento dirigenziale al soggetto che ha totalizzato il punteggio maggiore.
3. La Giunta Comunale, con apposita delibera, individua le procedure per l'assegnazione delle aree e delle relative autorizzazioni in caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata.
4. Le deliberazioni di Giunta di cui al presente articolo sono precedute dal parere consultivo delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello comunale.

### **Art. 4 Criteri per la determinazione di nuove autorizzazioni**

1. La Giunta Comunale determina nuove autorizzazioni attenendosi alle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio comunale.
2. Nella zona 1, le nuove autorizzazioni, possono essere rilasciate solo nel caso di aperture di locali inseriti in immobili storici o di pregio o oggetto di riqualificazione urbanistica ed edilizia.
3. Nella zona 3 non sono ammesse nuove autorizzazioni.

### **Art. 5 Trasferimenti**

1. Sempre nel rispetto della vigente normativa urbanistico edilizia, igienico sanitaria, di tutela dell'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici,

nonché di sorvegliabilità e salvo quanto detto ai precedenti articoli, i trasferimenti sono così normati, in attesa della nuova programmazione:

- a) Sono sempre consentiti i trasferimenti all'interno della medesima zona;
- b) Sono consentiti i trasferimenti dalla zona 1 alle zone 2, 4 e 5.
2. Le autorizzazioni rilasciate a sensi dell'art. 4, comm 2, sono vincolate ai locali nei quali sono state attivate e, in nessun caso, possono essere trasferite in altri immobili.
3. Non sono consentiti i trasferimenti all'interno della zona 1 dalle altre zone;
4. Non sono consentiti i trasferimenti all'interno della zona 3 dalle altre zone

## **Art. 6 Autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di fiere, mostre-mercato, feste sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 07.12.2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", possono essere rilasciate in tutte le zone, autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande valide soltanto per le giornate di svolgimento delle predette manifestazioni, a condizione che il richiedente sia in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali ed eserciti direttamente l'attività.
2. L'esercizio di dette attività è subordinato all'osservanza delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia urbanistico edilizia, igienico sanitaria, di tutela dell'inquinamento acustico e di sicurezza.
3. Nel caso in cui detta attività di somministrazione di alimenti e bevande sia esercitata nell'ambito di iniziative a carattere religioso, culturale, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'art. 4, comma 1, della L.R.29/07, fatti salvi il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.
4. Lo stesso soggetto non può ottenere più di quattro autorizzazioni temporanee in ogni anno solare, aventi ciascuna una durata massima di quindici giorni.

## **Art. 7 Obbligo di esposizione dei prezzi di vendita**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno durante l'orario di apertura, mediante l'utilizzo di un cartello, listino o altre idonee modalità.
2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura.
3. Quando, nell'ambito dell'attività di somministrazione, è effettuato il servizio all'esterno dell'esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l'esposizione, all'esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù.
4. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 2 e 3.

5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività di cui al successivo articolo, comma 1, lettere a), d), e), g) e i).

## **Art. 8 autorizzazioni non soggette a limiti**

1. Sono soggette a dichiarazione d'inizio attività le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
  - a) al domicilio del consumatore;
  - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
  - c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
  - d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera l) della L.R. 29/07;
  - e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - f) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
  - g) in scuole, in ospedali e similari, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
  - h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
  - i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici;
  - l) nei centri commerciali di cui all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 24 e negli esercizi di cui all'art. 7, punto 7 (a grande fabbisogno di superficie), della stessa legge.
2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al precedente comma, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività;
3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall'esercente nella dichiarazione di inizio attività.

## **Art. 9 Regolazione delle aperture**

1. Con ordinanza sindacale il comune dispone annualmente, per ciascuna delle zone in cui è ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. 21.09.2007, n. 29, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione

di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti, al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, stabilendo altresì il piano ferie e gli orari di apertura giornaliera del servizio, all'interno del numero massimo di ore previste per i pubblici esercizi.

- 2 Fino all'emanazione delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi quelle previste dall'ordinanza sindacale n. 46 del 09.03.1995, per quanto non in contrasto con la citata L.R. 29/07

## **Art. 10 Sanzioni**

Alle violazioni commesse in materia si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

## **Art. 11 Abrogazioni**

E' abrogato il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21/01/2003 e n. 16 del 05/02/2003.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento in materia .

## **Art. 12 Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, in particolare i disposti della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29